

MOTIVAZIONE

1. Con decreto di citazione diretta a giudizio il PM promuoveva azione nei confronti di nato a , nato a , il :

per i reati di cui agli artt. a) 110 cp, 259, c. 1, d.lgs. 152/2006, b) 110 cp, 489 cp. Nel corso della udienza dd. 14.6.2016 veniva sollevata dal difensore degli imputati questione di nullità del decreto di citazione e di incompetenza territoriale, eccependo che competente a decidere sulla fattispecie fosse il Tribunale di Udine, in luogo del Tribunale di Gorizia. Respinta l'eccezione di nullità del decreto di citazione per incompleta descrizione del reato, all'esito della discussione delle parti veniva pronunciata sentenza, il cui dispositivo veniva pubblicato in udienza, con riserva di deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 544, c. 2, cpp.

2. L'eccezione di nullità del decreto di citazione in riferimento alla descrizione della condotta di cui al capo B) della imputazione non può essere accolta. L'art. 552, lett. c), cpp prescrive che il decreto di citazione a giudizio deve contenere l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con indicazione dei relativi articoli di legge. Precisa la SC che non può ricorrere il dolo dell'atto introduttivo del procedimento quando il fatto addebitato sia descritto in modo chiaro e preciso, sotto il profilo materiale e soggettivo, potendosi integrare l'imputazione con le risultanze degli atti processuali, (Cass., 92/1077), e comunque allorquando il fatto contestato sia dettagliatamente esposto, in modo tale che non possa insorgere alcun equivoco sul pieno esercizio del diritto di difesa, (Cass., 11/45289; Cass., 13/22434), non integrando, in particolare, nullità per violazione del principio di determinatezza nella contestazione né l'omessa indicazione dei dati anagrafici delle persone offese, né l'omessa indicazione del luogo e dell'ora di consumazione della condotta contestata, (Cass., 09/15927).

Nel caso di specie il Pm, nel capo b), descrive puntualmente la condotta criminosa addebitata agli imputati, e fornisce elementi descrittivi puntuali del documento in ipotesi di accusa contraffatto, (che viene specificato nel numero identificativo: 705/20139), dell'occasione in cui il falso veniva consumato, (trasporto transfrontaliero di rifiuti prodotti dalla ditta , destinato alla società), e della data di consumazione, (3 giugno 2013). Tali elementi non consentono di ritenere che il decreto di citazione possa avere sollevato concreti dubbi in capo agli imputati sui fatti per i quali si procede nei loro confronti, e di aver inciso, conseguentemente, sulla esplicazione del diritto di difesa.

3. Fondata è invece la questione relativa alla incompetenza per territorio del Tribunale di Gorizia.

Il reato di cui al capo a), pur avendo natura contravvenzionale, viene descritto nel capo di imputazione come fattispecie dolosa, in quanto il trasporto transfrontaliero sarebbe avvenuto a mezzo di autorizzazione falsa, dunque con attività di predisposizione di modalità frodatorie che rendono implicita la natura dolosa della condotta. La fattispecie in esame è connessa, ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c) cpp, con la fattispecie di cui al

capo b). Secondo il disposto dell'art. 16, c. 1, cpp nel caso di connessione di procedimenti rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, la competenza va individuata in relazione al reato più grave, e in caso di pari gravità in relazione al primo reato.

Nel caso di specie, tenendo conto dei limiti edittali delle fattispecie in concorso, reato più grave è quello sub capo b). Lo stesso ha natura di reato istantaneo, che si consuma con il primo atto di utilizzo del documento contraffatto, (Cass., 15/38438; Cass., 13/4647).

Dagli atti risulta che il primo impiego del documento contraffatto è avvenuto a mezzo di invio del medesimo via email alla ditta _____, con sede in _____, (UD), _____, (cfr. verbale di sit di _____ dd. 19.8.2013; nota del NOE CC di Udine dd. 21.8.2013, in atti).

Ne deriva che competente a giudicare i reati per i quali il PM procede è il Tribunale di Udine, nella cui giurisdizione risulta essersi consumata la fattispecie più grave, di cui al capo b).

Da ciò la necessità di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 23 cpp, con trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Udine.

Il deposito della motivazione va riservato entro il termine di cui all'art. 544, c. 2, cpp;

pqm

visti gli artt. 8, 16 e 23 cpp,



dichiara l'incompetenza del Tribunale di Gorizia a procedere sui reati ascritti agli imputati, sussistendo la competenza del Tribunale di Udine e, per l'effetto, dispone che gli atti siano trasmessi al PM presso il predetto Tribunale;

riserva di motivazione.

Gorizia, 14 giugno 2016

Il Giudice

dott. Andrea O. Comez



Depositato nella Cancelleria Penale
del Tribunale di Gorizia il
da 15/6/16
Il Funzionario Giudiziario
Christa Tomat



In data 15/6/16 trasmetto il fascicolo
alle Procure della Repubblica e/o il
Tribunale di Udine.

Comoz, 15/6/16

Il Funzionario Giudiziario
Christa Tomat